



UNIRE
gente e cavalli

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 24/02/2012

AREA GALOPPO – AUTORIZZAZIONE Società di Allenamento Picchi Galoppo Società di Allenamento S.r.l. di Picchi Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario Generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” e s.m.i.;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d. lgs n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario generale, nonché l’art. 28 bis del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e l’art. 36 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTI gli artt. 28 bis del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e l’art. 36 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTA la domanda tesa all’autorizzazione a far partecipare cavalli purosangue inglese nelle corse al galoppo in piano ed ostacoli (c.d. “concessione colori”) e all’esercizio dell’attività di addestramento e allenamento del cavallo da corsa della “**Società di Allenamento Picchi Galoppo Società di Allenamento S.r.l. di Picchi Andrea**” prodotta e richiesta d’ufficio;

PRESO ATTO che dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dal Sig. Picchi Andrea, risulta, a carico dello stesso, un procedimento penale;

VISTO il parere espresso dall’ufficio legale dell’Ente il quale dichiara che si possa disporre il provvedimento autorizzatorio;

RITENUTA la documentazione della società richiedente, prodotta e richiesta d’ufficio completa e conforme a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti delle corse degli incorporati Ente Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d’Italia;



UNIRE
gente e cavalli

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

DETERMINA

Di concedere, ai sensi degli artt. 8 e 16 degli incorporati Ente Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia, l'autorizzazione a far partecipare a corse al galoppo in piano ed ostacoli cavalli in proprietà o in affitto nonché, ai sensi degli artt. 28 bis e 36 dei predetti regolamenti delle corse, e all'esercizio all'attività di addestramento e allenamento del cavallo da corsa della **"Società di Allenamento Picchi Galoppo Società di Allenamento S.r.l. di Picchi Andrea"**.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare la suindicata autorizzazione nel caso in cui risultino iscrizioni sul certificato dei carichi pendenti della Procura, sul certificato generale del casellario giudiziale, richiesti dall'Ente.

F:TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta